

(N. 515-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GALLETTO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 aprile 1954 (V. Stampato N. 589)

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 6 MAGGIO 1954

Comunicata alla Presidenza il 13 maggio 1954

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottato a Ginevra dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro il 25 giugno 1953.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge proposto al vostro esame è di notevole importanza, ed inoltre, richiede una deliberazione di urgenza, perchè trattasi di avere un rappresentante effettivo per il nostro Paese nella Organizzazione internazionale del Lavoro di Ginevra.

In realtà l'emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro è suggerito e imposto da questi motivi:

1° proporzionare la composizione del Consiglio d'amministrazione al numero degli Stati membri del Consiglio stesso recentemente accresciuto di numero; trattasi, cioè, di elevare i componenti di questo organismo da trentadue (sedici rappresentanti di Governo, otto di imprenditori ed otto di operai) a quaranta nella nuova composizione, e, cioè, rispettivamente venti rappresentanti dei Governi, dieci degli imprenditori e dieci degli operai;

2° l'emendamento provvede ad eliminare una limitazione geografica non più rispondente alla reale composizione dell'organismo oggetto del nostro esame sopprimendo la condizione preposta nel precedente Accordo internazionale secondo la quale sei su sedici Stati membri rappresentati nel Consiglio stesso devono essere extra-europei.

Inoltre, dovrà essere modificata anche la composizione qualitativa dei membri governativi delegati nel Consiglio nel senso che invece degli otto componenti previsti dalla Costituzione attuale, il numero sarà portato a dieci nominati dagli Stati riconosciuti per la loro maggiore efficienza ed importanza industriale: e fra di questi figura attualmente anche l'Italia.

Si tenga presente poi che del nuovo organismo tornano a far parte la Germania ed il Giappone e recentemente anche la Russia; per cui se l'allargamento sopraindicato non venisse

adottato, l'Italia correrebbe certamente il pericolo di perdere il seggio permanente, proprio in un momento in cui appare necessaria e utile la nostra partecipazione attiva all'opera di codesta Organizzazione.

È necessario infine provvedere urgentemente all'approvazione di questo disegno di legge per questi semplici motivi: l'emendamento entrerà in vigore quando saranno notificate e acquisite le ratifiche di due terzi dei membri dell'Organizzazione, tra cui cinque degli otto membri permanenti; quattro membri hanno già ratificato l'Accordo sopraindicato e quindi il numero-limite sarà raggiunto con la ratifica italiana (essendo già acquisita quella degli altri Paesi per formare i due terzi); all'inizio del prossimo mese sarà convocata la trentasettesima Sessione della Conferenza generale internazionale del Lavoro e sarà proceduto al rinnovo del Consiglio. Perciò è necessario che il presente disegno di legge venga approvato con grande sollecitudine, in modo che possa entrare in vigore tempestivamente per raggiungere lo scopo sopraindicato: e cioè che il nostro Paese possa avere un delegato permanente nel Consiglio d'amministrazione della Organizzazione internazionale del lavoro.

Mi sembra perfettamente inutile, onorevoli Senatori, dilungarmi sulla importanza e sulla necessità che il nostro Paese abbia un rappresentante effettivo in codesto Organismo che sviluppa larga e complessa attività in tutto il mondo del lavoro, e, quindi, logicamente può tutelare i vasti interessi dei nostri lavoratori che con sacrificio ed abnegazione prestano la loro opera in tutti i Paesi d'Europa e del mondo.

Per questi motivi sottoponiamo alla vostra approvazione il presente disegno di legge.

GALLETTO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto di emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazio-

nale del lavoro, adottato a Ginevra dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro il 25 giugno 1953.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Atto di emendamento suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.